



Società Nazionale di Salvamento

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"

FONDATA IN LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

Genova, 27 dicembre 2024

S.E. Dott. Matteo Salvini
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri d'Italia
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot. N.°795 del 27/12/2024

- ***Considerazioni sul "Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti", approvato con Decreto n. 85 del 29 maggio 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul futuro del salvamento professionale***

Signor Vice Presidente del Consiglio,

Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Le scrivo nella mia qualità di Presidente della Società Nazionale di Salvamento, al fine di sottoporre alla Sua attenzione le presenti considerazioni sul Regolamento adottato con Decreto n. 85 del 29 maggio 2024 e sul conseguenziale futuro del salvamento professionale.

La Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) nasceva nel 1871 con lo scopo di incoraggiare e diffondere le tecniche di salvataggio in mare e già nell'agosto del 1873 il Ministero dell'Interno raccomandava alle Prefetture della Liguria di invitare tutti i Municipi a dare il loro appoggio morale e finanziario alla Società per il suo incremento, affinché potesse diffondere ed insegnare praticamente la respirazione artificiale fino allora sconosciuta.

Con Foglio d'Ordine n. 43 del 6 maggio 1929 il Ministero delle Comunicazioni – Marina Mercantile ha formalmente concesso alla Salvamento l'autorizzazione al rilascio del "certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino" di salvamento.

Negli anni, poi, l'autorizzazione a rilasciare i brevetti di bagnini di salvamento è stata riconosciuta, con Circolare del 9 settembre 1960 del Ministero della Marina Mercantile, prima alla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) e, poi, con decreto del 4 marzo del 2010 del Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, alla F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

Oggi la Società Nazionale di Salvamento, eretta in Ente Morale con R. D. del 1876, conta circa 60.000 soci ed oltre 150 articolazioni territoriali diffuse sul territorio d'Italia, è iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ed ha contribuito con il suo impegno alla riduzione radicale, fino al pressoché azzeramento, della mortalità per annegamento negli spazi acquatici, svolgendo un importante ruolo nella divulgazione delle tecniche di salvataggio e dei metodi della rianimazione artificiale, ottenendo per tale attività numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Nel 2016 l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottò, con Decreto n. 206 del 29 luglio 2016, un Regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico. Tale Regolamento aveva lo scopo di liberalizzare, anche a società con scopo di lucro prive di qualsiasi esperienza nella specifica attività di formazione in acqua, l'accesso alla formazione dei Bagnini di salvamento. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà applicative e dell'impossibilità di liberalizzare indiscriminatamente un'attività formativa così delicata e difficile, tale Regolamento non è mai entrato in vigore.

Con Decreto n. 85 del 29 maggio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, infine, abrogato il precedente



Società Nazionale di Salvamento

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"

FONDATA IN LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

Regolamento del luglio 2016, mai entrato in vigore, approvando il nuovo *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti"*.

Il Nuovo Regolamento ha, correttamente, destinato l'attività di formazione dei Bagnini di salvamento ad Enti privi di scopo di lucro dotati di documentata esperienza nell'attività di primo soccorso e nell'attività motoria nell'ambiente acquatico.

Orbene, mentre l'applicazione dell'abrogato Regolamento del luglio 2016 avrebbe determinato la liberalizzazione incontrollata dell'attività di formazione dei Bagnini di salvamento, il Regolamento da ultimo approvato nel maggio 2024 prospetta un monopolio nel rilascio dei brevetti e nell'attività di formazione da parte della F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto). Infatti, il Regolamento stabilisce che gli allenatori-formatori *"da impiegare quali docenti"* di nuoto per salvamento debbano essere in possesso di *"abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI"*.

Tuttavia, su disposizione del CONI l'unico Ente autorizzato a rilasciare le abilitazioni di allenatore SNaQ di 2° e 3° livello nell'ambito del nuoto, anche di salvamento, è proprio la F.I.N., il cui attuale presidente è l'onorevole, Dott. Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

Tale autorizzazione comporta che gli allenatori-formatori della Società Nazionale di Salvamento (e di F.I.S.A.) che da decenni addestrano i bagnini di Salvamento, a seguito dell'entrata del Regolamento del maggio 2024, per continuare la propria attività devono sottoporsi a corsi di abilitazione organizzati dalla F.I.N.: in altre parole, l'Associazione che da oltre 150 anni ininterrottamente esercita l'attività di formazione dei Bagnini di Salvamento, introducendo per prima l'attività di Salvamento sulle coste d'Italia, e che da quasi cento anni (nel 1929) è stata autorizzata a rilasciare i brevetti *"di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino"* di Salvamento, con il Regolamento del maggio 2024 è stata delegittimata della propria Storia, dovendo sottoporre i propri allenatori presenti e futuri, al vaglio di altro Ente, peraltro, anch'esso formatore di Bagnini di Salvamento.

Il tutto senza contare che il medesimo Regolamento del maggio 2024, pur riconoscendo il diritto dei ragazzi che hanno compiuto sedici anni a frequentare i corsi di formazione ed ottenere il brevetto di Bagnino di salvamento, non consente ai minorenni di esercitare l'attività di Bagnino, con la conseguenza che per la prossima stagione estiva oltre il 35% delle coste italiane potrebbe rimanere sprovvisto di Bagnini di salvamento. Al riguardo, si segnala che con Ordine del Giorno del 17.12.2024, il Consiglio Regionale del Veneto, ha impegnato la Giunta Regionale, *«affinché intervenga in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di sollecitare il Governo perché provveda a ristabilire a sedici anni l'età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti o, in subordine, che preveda una deroga per l'accesso a tale professione anche per i minorenni, con almeno sedici anni, che abbiano già svolto la mansione di assistente bagnanti»*.

Alla luce di queste considerazioni, chiediamo che il Suo Ministero si attivi per una immediata valutazione di modifica al decreto per introdurre correttivi che garantiscano pluralità formativa, trasparenza e accesso equo alle opportunità nel settore.

Siamo disponibili per un confronto diretto e costruttivo, certi che il Suo Ministero sia aperto a considerare tutte le istanze legate alla sicurezza in acqua e alla valorizzazione delle organizzazioni storiche che operano nel settore.

La prego di valutare quanto rappresentato, Signor Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, i sensi della mia più alta stima.

Il Presidente Nazionale
Dott. Fortunato Comparone